



COMUNE DI LIGOSULLO

**Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E  
BENEFICI ECONOMICI**

**I N D I C E**

- Art. 1        Oggetto del Regolamento
- Art. 2        Oggetti Beneficiari
- Art. 3        Tipi di Benefici
- Art. 4        Criteri di valutazione per contributi a persone disagiate
- Art. 5        Criteri di valutazione per contributi per iniziative ed attività
- Art. 6        Modalità per la presentazione delle domande
- Art. 7        Termini di presentazione delle domande
- Art. 8        Modalità per l'istruttoria delle domande e per il loro esame
- Art. 9        Rendicontazione
- Art. 10       Modalità di erogazione e riduzione dei contributi
- Art. 11       Interventi straordinari
- Art. 12       Attività per la promozione dell'istruzione
- Art. 13       Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Art. 14       Entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 25 dello Statuto comunale** il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni legalmente costituite, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere.

Gli interventi economici ed assistenziali previsti dalle vigenti leggi regionali, rimangono soggetti alle previsioni normative per essi contemplati ed alle relative procedure.

**Art. 2**  
**SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni legalmente costituite, di norma residenti ed operanti nel Comune, i quali:

1- nel caso di persone

a) versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto alla qualità della vita;

b) pongano in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, **umanitarie**, sportive, ricreative, non private e non a fini di lucro;

2- nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni effettivamente operanti nel Comune, abbiano finalità e pongano in essere attività culturali, sociali, sportive, ricreative e non perseguano fini di lucro.

**Art. 3**  
**TIPI DI BENEFICI**

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

a) sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, concedendo direttamente somme in denaro,

b) sussidi ed ausili, mediante l'assegnazione di quantitativi di legname.

**Art. 4**

## **CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE**

Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazioni di disagio, dirette ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 3), si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap;
- b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportandola al nucleo familiare nel suo insieme;
- c) esame della situazione alloggiativa.

Tali funzioni, qualora venga conferita delega ad altri Enti od Istituti per la gestione del Servizio Sociale, verranno svolte dall'Ente gestore del servizio in parola.

## **Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA'**

Per la concessione dei contributi, sussidi e benefici economici a sostegno di attività ed iniziative, si dovrà tener conto dei seguenti criteri generali:

- 1) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità dell'iniziativa programmata;
- 2) realizzazione di attività od opere conformi a finalità programmatiche in particolar modo se direttamente concordate con i settori di competenza e volte a massimizzare l'efficacia o l'efficienza di politiche comunali;
- 3) affidabilità soggettiva del richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività e dell'esito degli eventuali precedenti rapporti contributivi.-

**Verranno escluse dai benefici di cui sopra quelle attività che possono creare pregiudizio ai fini della civile convivenza o che perseguono scopi contrari ai principi costituzionali.**

L'ammontare del contributo sarà determinato in riferimento:

- 1) al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo dell'iniziativa (detratte eventuali entrate);
- 2) al concorso di altri enti pubblici o privati.

Spetta alla Giunta comunale stabilire, entro **trenta** giorni dall'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale, criteri più dettagliati per la quantificazione dei contributi (in relazione alle varie iniziative ed attività) in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Nel caso in cui un anno la Giunta non deliberi tali criteri, si intendono adottati quelli dell'anno precedente.

## **Art. 6** **MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande intese ad ottenere contributi a sostegno di attività o iniziative, devono essere redatte come da fac simile allegato. Con le stesse dovrà essere presentata:

- una relazione illustrativa del programma delle attività che si intendono svolgere (con la precisazione dei luoghi e del periodo di svolgimento **e della rilevanza sociale per la Comunità, vedi art. 5 comma 1**) e delle relative previsioni di spesa;
- la dichiarazione di assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta di acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/ 1973;
- ogni altra notizia od informazione si voglia portare a conoscenza del Comune.

Le istanze intese ad ottenere contributi o sussidi assistenziali, avanzate dai soggetti di cui all'art. 2), punto 1 – lett. a), possono essere direttamente presentate all'Ente gestore del Servizio Sociale.

## **Art. 7** **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al presente regolamento dovranno essere presentate entro il **30 aprile** di ogni anno; in ogni caso prima dell'inizio dell'attività o iniziativa per la quale viene presentata la domanda di contributo.

Gli interventi previsti dall'art. 2), punto 1 – lett. a), possono essere richiesti in qualunque tempo.

I termini di cui sopra possono essere variati con deliberazione giuntale.-

**Art. 8**  
**MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**  
**E PER IL LORO ESAME**

Le domande presentate ai sensi del presente Regolamento al fine di ottenere i benefici di cui all'art. 1), dovranno essere istruite ed evase come di seguito:

a) quelle presentate da persone che versano in una situazione di disagio, devono essere istruite a cura dell'Ente Gestore del Servizio Sociale, il quale dovrà valutare in ordine alle effettive condizioni economiche e sociali del nucleo familiare di cui trattasi.

Le istanze, complete dell'istruttoria, delle osservazioni e proposte di concessione di contributo, devono essere trasmesse, a cura dell'Ente Gestore del Servizio Sociale, al Comune.

Il contributo verrà concesso, come da proposta dell'Ente Gestore del Servizio Sociale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.

b) quelle presentate da persone o da enti pubblici e privati, comprese le associazioni legalmente costituite, che pongano in essere attività od iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, non private e che non perseguano fini di lucro, devono essere istruite dall'Ufficio comunale competente. A termine dell'istruttoria il Responsabile del Servizio interessato con proprio provvedimento concederà, anche parzialmente, o negherà, i contributi o gli altri benefici economici richiesti, sulla base dei criteri elencati all'art. 5 del presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e sulla base dei criteri annualmente stabiliti dalla Giunta comunale.

**Art. 9**  
**RENDICONTAZIONE**

A conclusione delle attività per le quali è stato concesso il contributo (con esclusione quindi dei contributi concessi a persone che versano in una situazione di disagio economico) i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione apposito rendiconto delle spese sostenute, **con una relazione illustrativa dell'esito della manifestazione svolta.**

L'I.V.A. sarà ammessa solo nel caso in cui rappresenti un effettivo onere per l'assegnatario del contributo.

Al rendiconto dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale attestare il concorso o meno di altri contributi alla realizzazione dell'iniziativa.

**Art. 10**  
**MODALITA' DI EROGAZIONE**  
**E RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI**

L'erogazione dei contributi verrà effettuata a presentazione dei rendiconti delle spese effettivamente sostenute.

Qualora dal consuntivo venga accertata una diminuzione della spesa sostenuta o qualora venga accertato il concorso di altri contributi alla realizzazione dell'iniziativa, il contributo dovrà essere proporzionalmente ridotto.

**Art. 11**  
**INTERVENTI STRAORDINARI**

Il Comune può porre in essere interventi di carattere straordinario (con deliberazione di Giunta Comunale) quando gli stessi costituiscono testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

**Art. 12**  
**ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE**

Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dai regolamenti dei relativi servizi.

Potranno essere concessi dei contributi in denaro all'Istituto Comprensivo Scolastico del Capoluogo, su richiesta del medesimo, per sostenere la realizzazione di attività extra scolastiche dallo stesso programmate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. I predetti contributi verranno erogati con le modalità di cui al precedente art. 10.

Le domande per l'ottenimento dei suddetti contributi dovranno essere presentate dall'Istituto Comprensivo scolastico entro e non oltre il termine del 10 novembre di ogni anno.

**Art. 13**  
**ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE**  
**DI NATURA ECONOMICA**

Il Comune adempiendo a quanto prescritto dall'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, provvede alla tenuta dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura del settore che predispose i provvedimenti finali di attribuzione dei contributi.-

**Art. 14**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici.-

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 12 della legge n. 241/1990 il quale prevede che le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate, da parte delle amministrazioni procedenti, alla predeterminazione di criteri e modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

**RICHIAMATO** altresì lo Statuto comunale che prevede, tra le altre, che le modalità di erogazione dei contributi o il godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità;

**PRECISATO** che con deliberazione consiliare n. 6 del 27.02.2002 il Comune di Ligosullo si è dotato di un "**Regolamento per la erogazione di assegno economico per servizio civico reso da parte di utenti disoccupati ed in condizioni di indigenza**";

**RITENUTO** però di adeguare le disposizioni del menzionato regolamento ai sopravvenuti indirizzi giurisprudenziali e normativi in materia, con particolare riferimento alla necessaria distinzione tra attività di carattere gestionale ed attività di indirizzo politico;

**OSSERVATO** inoltre che l'attuale Amministrazione comunale intende supportare in particolare le iniziative poste in essere dalle Associazioni locali che abbiano particolare valenza per la Comunità;

**RITENUTO** pertanto di doversi dotare di un nuovo Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici;

**VISTO** il testo regolamentare allegato alla presente deliberazione e ritenuto di approvarlo in quanto rispondente alle esigenze di cui sopra;

**PRECISATO** che tale bozza di regolamento è stata trasmessa alla Commissione comunale per i Regolamenti con nota di prot. n. 9566 dd. 10.12.2007;

**RICHIAMATO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RICHIAMATA** pure la L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITO** il parere di cui all'art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto che in copia si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**CON VOTI** .....

## **D E L I B E R A**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa evidenziate, il "Regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici", come da testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il precedente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 04.03.1998, è abrogato.